



CITTA' DI FIESOLE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto del Regolamento
Art.	2	Istituzione del tributo e sue componenti
Art.	3	Servizio di gestione dei rifiuti urbani

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art.	4	Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo
Art.	5	Decorrenza del tributo
Art.	6	Determinazione della tariffa
Art.	7	Determinazione della superficie assoggettabile a tributo
Art.	8	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

CAPO III - UTENZE DOMESTICHE

Art.	9	Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche
------	---	--

CAPO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art.	10	Classificazione delle utenze non domestiche
Art.	11	Produzione di rifiuti speciali
Art.	12	Tariffa giornaliera

CAPO V - ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art.	13	Esclusioni
Art.	14	Riduzioni
Art.	15	Agevolazioni ed esenzioni

CAPO VI - ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art.	16	Adempimenti a carico dei contribuenti
Art.	17	Pagamento del tributo
Art.	18	Rimborsi

CAPO VII - RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art.	19	Il Funzionario responsabile
Art.	20	Attività di accertamento, controllo e recupero
Art.	21	Sanzioni
Art.	22	Riscossione coattiva

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.	23	Disposizioni finali e transitorie
Art.	24	Norme di rinvio

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fiesole della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Istituzione del Tributo e sue componenti

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e, pertanto, nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel comune di Fiesole, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, sulla base delle definizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dei relativi allegati, come modificato dal D. Lgs. 116/2020.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'apposito regolamento comunale al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4

Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. Il tributo è, altresì, dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 12.

4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un' obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.

10. La presenza di arredo e/o di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 5

Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.

2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 16, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 17, la tassa non è dovuta, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, o comunque, nel caso in cui il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data di iscrizione dello stesso soggetto subentrante.

4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui agli articoli 14, comma 3-lett. b) e al successivo comma 4 del medesimo articolo, nonché all'articolo 15, comma 1,

comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 16, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

5. I conguagli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6 **Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR), validato dall'Ente Territorialmente competente ed approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per procedere alla successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione

4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alla categorie fissate dal D.P.R. n. 158/1999.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa per ogni categoria di utenza;
- c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7 **Determinazione della superficie assoggettabile a tributo**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.143 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore, ovvero superiore a mq. 0,50.

5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo;

CAPO III - UTENZE DOMESTICHE

Art. 9

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tassa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:

- a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento;
- b) per gli immobili tenuti a disposizione e per gli immobili definiti secondo i criteri di cui al comma 10 del precedente art. 4, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 35;
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 36 e mq 50;
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 51 e mq 70;
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 71 e mq 90;
 - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore fra mq 91 e mq 110;
 - numero 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore mq 110;

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 16, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.

Per le attività industriali si continua ad applicare la categoria di cui al DPR 158/99 sulle diverse aree di lavorazione a meno che non venga presentata una dichiarazione di variazione entro i termini di cui all'articolo 16 riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 11

Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.

1 bis. Nella determinazione della superficie tassabile non si considerano i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti:

Attività	Percentuale di riduzione
Attività commerciali con produzione rifiuti di origine animale	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine ed Elettrauto	30%
Cimiteri	80%
Distillerie	90%
Distributori di carburante	30%
Fabbri	30%
Falegnamerie	30%
Fonderie	90%
Galvanotecnici	90%
Gommisti	80%
Lavanderie	30%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%
Verniciatura	80%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

2 bis. I rifiuti delle attività agricole, comprese le attività connesse, sono speciali per presunzione assoluta. Tali attività possono convenzionarsi con il gestore del servizio al di fuori del regime della privativa comunale per rifiuti che hanno la medesima composizione dei rifiuti urbani. L'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU e TARES), per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16.

4. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree, la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti;

5. La domanda di cui al comma 4. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1° febbraio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 12 **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o

detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. L'obbligazione tributaria viene assolta dal contribuente mediante versamento dell'importo indicato nell'avviso di pagamento annuale inviato dall'Ente.

4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

6. A decorrere dall'anno 2021 la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompresa nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art.1 della legge 160/2019.

CAPO V - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 13 **Esclusioni**

1. Oltre a quanto previsto all'art. 11 per le aree e i locali in cui si producono rifiuti speciali, sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978 n. 457).

d) ELIMINATO;

e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;

f) le serre a terra;

g) le aree scoperte adibite a verde;

- h) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
- i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- m) i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge.
- n) le superfici con altezza pari o inferiore a m. 1,50.

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano già presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare, a pene di esclusione, apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede l'esclusione;
- b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali, utilizzati per il trasporto dei rifiuti, sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto

4. La domanda di cui al comma 3 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1° febbraio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 14 **Riduzioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato **20%**
- b) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti . **30%**
- c) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni **33%**

2. Le riduzioni di cui al comma 1. saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dalla data di presentazione della domanda.

3. Le utenze domestiche come definite al comma 10 dell'art. 4 del presente regolamento, sono soggette a riduzione del tributo, commisurato alla sola quota fissa, qualora l'intestatario dell'utenza con idonea documentazione dimostri la non utilizzazione dell'immobile. Gli effetti decorrono dal giorno di presentazione della denuncia, effettuata ai sensi del successivo articolo 16.

4. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

- a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.
Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;
- b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.
Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

5. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, come disciplinato dall'art. 16, comma 10, apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta a consuntivo, nel primo avviso utile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

La riduzione è fruibile fino al 100% della parte variabile della tariffa ed è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd rispetto alla specifica categoria di attività.

Le utenze non domestiche sono comunque tenute alla corresponsione della parte fissa della tariffa.

La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità del gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

5 bis). Riduzioni alle utenze non domestiche:

- a) avvio a riciclo dei rifiuti con il gestore
Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che avviano a riciclo i propri rifiuti in modo differenziato presso il gestore, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100% in quanto tali frazioni permettono di ridurre i costi complessivi del servizio. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.
- b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta del gestore
Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30% in quanto il conferimento diretto presso gli impianti del gestore permette di ridurre i costi di raccolta sostenuti dal Comune. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

Il Comune può prevedere in apposita deliberazione l'applicazione di moltiplicatori dei coefficienti di produttività dei rifiuti avviati a riciclo (coefficiente di produzione kd) per le utenze non domestiche.

5 ter) Ulteriore riduzione alle utenze non domestiche per collaborazione con il gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (ecotappa).

E' concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico. Sono escluse da questa riduzione

quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. La misura della percentuale di riduzione sarà oggetto di apposito accordo fra l'utente e il gestore.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'ufficio competente. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

6. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi, ad eccezione di quelle di cui al comma 3. e al comma 5, del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 15 **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Sono esenti dall'applicazione della tassa gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale.

4. Sono, inoltre, concesse le seguenti agevolazioni:

a) utenze domestiche con presenza tra gli occupanti, di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), di soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%, riduzione tariffa del **50%**

b) convivenze o comunità, legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti, etc., riduzione tariffa del **50%**

5. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'Amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria.

6. Le esenzioni o agevolazioni del presente articolo hanno effetto:

- per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;

- per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

7. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

8. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come stanziamenti e autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata anche da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

9. L'Amministrazione Comunale può determinare ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore di determinate categorie di utenti interessati da calamità naturali di grave entità ovvero da eventi eccezionali.

10. Le agevolazioni previste nel presente articolo non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni previste per legge e possono essere riconosciute solo in caso di inesistenza di morosità per le annualità pregresse.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 16

Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 8 e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si è verificato l'evento.

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'avvenuta variazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A) per le utenze domestiche:

a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- g) estremi catastali dell'immobile;

B) per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- d) estremi catastali dell'immobile
- e) ubicazione, superficie calpestabile
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree;
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione;
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

10. A norma dell'articolo 30 comma 5 del D.L. 41 del 22.03.2021 convertito con modificazioni nella L. n. 69 del 21.05.2021, la dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non avversi del servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente agli effetti della presente norma sull'anno 2021, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni previste nel presente regolamento. La suddetta dichiarazione, in deroga al termine del 30 giugno, deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Solo per le utenze non domestiche che sono iniziate e/o che avranno avvio dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, con validità dalla data di inizio attività, è differito al 1 febbraio 2022.

Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 4, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico.

In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo.

La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

La facoltà di scelta dell'utenza non domestica è comunque reiterabile annualmente.

Art. 17 **Pagamento del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali, compresa la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (PagoPA).

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente.

3. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in almeno due rate a scadenza semestrale. L'importo delle rate e le date di scadenza vengono stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo. E' consentito comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. L'Ufficio competente provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 18 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza

2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è pari ad euro 12,00.

CAPO VII - RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 19 **Il Funzionario responsabile**

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 20 **Attività di Accertamento, Controllo e Recupero**

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art 16, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il funzionario responsabile, può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 21 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario dei cui all'art. 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 22
Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 20, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche al presente regolamento, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021

Art. 24
Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L. n. 147/2013, D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A - RIDUZIONI

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14

1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tares per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tares per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI (sfalci e potature)	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200102	VETRO	0,8	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601E 170603	0,3	A

160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (limitatamente a termometri)	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C

200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tares al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiari (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

esempio: 100 kg – 2 componenti (KB=1,8) – vetro KP=0,3 = $100/1,8 \times 0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tares al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio a riciclo dei rifiuti

1 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

2 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq \cdot Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$3 \text{ riduzione} = rd \cdot 100 / rp$$

4 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 1° Febbraio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

L'Ufficio Tariffa al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.